

REGIONE PIEMONTE BU26 29/06/2023

Comune di Castelletto Cervo (Biella)

**Adozione progetto di variante parziale n. 1/2020 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) - Progetto definitivo.**

Documento allegato



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

CHE il Comune è provvisto di strumento urbanistico PRGC approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19/05/2008 n. 47-8299 e pubblicato sul bollettino della Regione Piemonte;  
CHE con deliberazione di Consiglio Comune n. 23 del 22/09/2012 ha approvato la Variante 1\_2012 al Piano Regolatore Generale Comunale attualmente vigente;

EVIDENZIATO CHE: con deliberazione di C.C. n. 17 in data 12/04/2022 è stato adottato ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1/2020 al PRGC vigente, redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i dallo Studio *Carta Giulio* con sede in via Trieste 11 - 13900 al fine di promuovere modeste variazioni connesse a segnalazioni pervenute rivolte a recepire essenzialmente una nuova organica politica di sviluppo compatibilmente con le mutate tendenze socio -economiche di sviluppo residenziale e con l'obiettivo di procedere ad una serie di aggiornamenti cartografici;

RILEVATO che da parte dell'Amministrazione comunale veniva riconosciuto il significativo di valore pubblico delle proposte di variazione al vigente PRGC e ha proceduto pertanto ad esaminare la proposta di variazione al vigente PRGC consistenti in:

- variante 1 Strada provinciale 313 Cantone Terzoglio: stralcio completo del comparto residenziale edificabile PEC4 con riassetto in area agricola;
- variante 3 Località Terzoglio: proposta di modifica di prescrizioni di intervento su due fabbricati eliminando l'assoggettamento a Risanamento Conservativo (RC2);
- Variante 4 Canton Morello: proposta di modifica di prescrizioni di fabbricato esistente eliminando l'assoggettamento a Risanamento Conservativo (RC2);
- Variante 6 Frazione Garella di Fondo: proposta di modifica di prescrizioni su fabbricato esistente in NAF eliminando l'assoggettamento a Risanamento Conservativo (RC2) e rimandi ad intervento Re con ampliamento ammesso.

La proposta di Variante, per il resto, non muta alcun aspetto di struttura del PRGC vigente approvato nel 2012.

Visto il Fascicolo tecnico Illustrativo di Variante parziale n. 1/2020 al P.R.G.C. vigente, redatto dallo Studio *Carta Giulio* con sede in via Trieste 11 - 13900 – Biella (BI) depositato presso il protocollo comunale in data 07/08/2020 all'uopo incaricato, unitamente allo stralcio delle Norme di Attuazione, Tavole 1 - 2 - 3 - 5. , allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Si evidenzia che, per il raggiungimento dell'obbiettivo di cui sopra, le modifiche correlate allo strumento urbanistico generale sono limitate esclusivamente al territorio comunale e non comportano alcun incremento della capacità insediativa residenziale e produttiva. Pertanto tali modifiche, così come meglio illustrate di seguito, si traducono in una Variante Parziale di cui al 5° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si rileva inoltre che la variante parziale interessa aree anche soggette a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs 42/2004 e s.m.i. e vincolo idrogeologico, e trattandosi di variante, è stata sottoposta a "Verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica" il cui procedimento è stato concluso con D.G.C. n. 2 del 22/03/2022;

RILEVATO CHE:

- la deliberazione n. 17 del 12/04/2022 di adozione del Progetto Preliminare della variante parziale n. 1/2020 al PRGC , ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., ed i relativi allegati, sono stati depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 22/07/2022 al 06/08/2022;

- la pubblicazione ed il deposito di tale Variante sono stati resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul sito informatico del Comune;

- la deliberazione di adozione del Progetto Preliminare della variante parziale n. 1 al PRGC , n. 17 del 12/04/2022 unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Provincia di Biella con nota in data 19/10/2017 N/s prot. n. 2916;

- la Provincia di Biella con nota n. 15288 del 18/07/2022 ha trasmesso il Decreto del Presidente della Provincia n. 72 del 14/07/2022 unitamente al parere del Dirigente di Pianificazione Territoriale, e Responsabile del Servizio, con il quale è stato dato atto del rispetto delle condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010) ed è compatibile con i progetti sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza;

- nei confronti di tale variante non è pervenuta nei termini previsti dalla legge alcuna osservazione;

- Dato atto inoltre che la variante parziale interessa aree anche soggette a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs 42/2004 e s.m.i. e vincolo idrogeologico, e trattandosi di variante, è stata sottoposta a "Verifica preventiva di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica".

VISTO il contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29/05/2009, in data 18/11/2020 prot. 33961, con il quale si evidenzia che in esito all'istruttoria espletata, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 22/03/2022 avente per oggetto: "provvedimento conclusivo della procedura VAS per la redazione della variante parziale n. 1/2020 del vigente PRGC ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i."

VISTO il progetto definitivo di Variante parziale n. 1/2020 a firma del professionista incaricato Arch. Giulio Carta, redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 1 comma 5 della L.R. 56/77, in quanto costituito dai seguenti elaborati:

- Fascicolo tecnico Illustrativo di Variante parziale n. 1/2020 al PRGC vigente;
- Norme tecniche di attuazione;
- Estratto delle N.T.A.;
- PRG Tavola 1;
- PRG Tavola 2;
- PRG Tavola 3;
- PRG Tavola 5;

VISTA la Legge Regionale 05.12.1997 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18.07.1989 n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al n. 32 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 09.08.1989, L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;

VISTA la compatibilità con i piani sovracomunali prevista dall' art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dall'art. 1 comma 7 della L.R. 29.07.1997 n. 41, L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;

SENTITA la relazione del Responsabile del servizio Tecnico , all'uopo intervenuto su invito del Sindaco ed illustrante ampiamente la Variante Parziale n. 1/2020 ribadendo che trattasi di variante rientrante nei casi di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione; b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale; c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge; d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge; e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio; f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti; g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente; h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del progetto di variante parziale n.4 al vigente PRGC negli elaborati sopra citati;

Con voti favorevoli n.8 astenuti n. 2; contrari n. 0; espressi palesemente per alzata di mano dagli aventi diritto

## **D E L I B E R A**

1. DI DARE ATTO che in merito al progetto di variante parziale n. 1/2020 al P.R.G.C., adottato con precedente provvedimento consiliare n. 17 del 12/04/2022, non sono pervenute osservazioni entro il termine di Legge di cui in premessa e fino all'odierna seduta Consiliare;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il progetto di Variante parziale n. 1/2022 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.), - Progetto Definitivo a firma del professionista incaricato Arch. Giulio Carta, negli elaborati tecnici allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale come di seguito:
  - Fascicolo tecnico Illustrativo di Variante parziale n. 1/2020 al PRGC vigente;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Estratto delle N.T.A.;
  - PRG Tavola 1;
  - PRG Tavola 2;
  - PRG Tavola 3;
  - PRG Tavola 5;

3. DI DARE ATTO che la variante parziale ha i requisiti di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente e con i progetti sovracomunali approvati di cui la provincia è a conoscenza ai sensi del comma 7 dall'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dalla L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013;
4. DI DARE ATTO che il Comune di Castelletto Cervo, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, a seguito del contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29/05/2009, ha ritenuto, con delibera di G.C. n. 2 del 22/03/2022 non necessario sottoporre a Valutazione Ambientale Strategia la Variante in oggetto in quanto non sussistono criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica;
5. DI DARE ATTO che, il presente atto deliberativo, corredato dal Progetto di Variante n. 1/2020 al PRGC ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., verrà pubblicato per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi pubblicata sul sito informatico del comune ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;
6. DI DARE ATTO che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56-77 e ss.mm.ii. e sul sito web comunale ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.lgs 33/2013.
7. DI INVIARE il presente atto di approvazione alla Provincia di Biella, e alla Regione Piemonte, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC.
  
8. DI DEMANDARE al Settore Tecnico la pubblicazione sul BUR dell'avviso

.....Omissis.....